

Novità fiscali del 2 luglio 2009: niente IRAP per il professionista che lavora in casa; non sono deducibili le spese per l'acquisto di parafarmaci; il fisco può desumere la simulazione dei contratti da cui derivi un ingiusto risparmio d'imposta; redditometro: accertamento e prova contraria; enti locali: trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare

Pubblicato il 2 luglio 2009

niente IRAP per il professionista che lavora in casa; non sono deducibili le spese per l'acquisto di parafarmaci; il fisco può desumere la simulazione dei contratti da cui derivi un ingiusto risparmio d'imposta; redditometro: accertamento e prova contraria; enti locali: trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare

Indice:

- 1) Niente IRAP per il professionista che lavora in casa**
- 2) Non sono deducibili le spese per l'acquisto di parafarmaci**
- 3) Il fisco può desumere la simulazione dei contratti da cui derivi un ingiusto risparmio d'imposta**
- 4) Redditometro: Accertamento e prova contraria**
- 5) Enti locali: Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare**
- 6) Brevi fiscali**

1) Niente IRAP per il professionista che lavora in casa

Sono esclusi dall'IRAP i redditi relativi all'attività che l'avvocato (in qualità di professionista) svolge in una stanza della propria abitazione, utilizzando libreria, fax e PC, senza l'ausilio (neppure occasionale) di collaboratori.

In particolare, la Cassazione ha osservato che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, - incontestata la circostanza che il professionista svolgeva l'attività nella propria abitazione utilizzando una libreria, il fax ed un apparecchio per videoscrittura - ha escluso che tali elementi siano idonei a configurare i presupposti impositivi per l'Irap, per cui ha accolto la

domanda di rimborso del contribuente presentata dall'avvocato.

Per i redditi relativi ad un'attività professionale svolta da un avvocato in una stanza della propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax ed apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica e senza l'ausilio, neppure occasionale, di alcun collaboratore, sono state richiamate le pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui "la norma del combinato disposto degli artt. 2, primo periodo, e 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs, 15.12.1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione (che fa sorgere l'assoggettamento all'Irap), il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. N. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).

(Corte di Cassazione, ordinanza del 26.06.2009, n. 15110)

2) Non sono deducibili le spese per l'acquisto di parafarmaci

Gli scontrini fiscali, ormai cd. parlanti, che riportano la dicitura "**parafarmaco**" non vanno considerati come medicinali.

Per cui, la relativa spesa relativa non può essere né dedotta né detratta nella dichiarazione dei redditi.

Per la deduzione e per la detrazione delle spese sanitarie sull'acquisto di medicinali è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la dicitura di "**farmaco**", qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario al fine di escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l'acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Si ricorda che le spese sanitarie sono detraibili in misura del 19%, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, qualora sostenute dal contribuente o a favore dei propri familiari a carico.

In particolare, secondo Dottrina, rientrano in tale tipologia gli oneri relativi a:

- prestazioni chirurgiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze.
- acquisto di medicinali;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

L'accesso al beneficio in commento, altresì, è consentito anche con riferimento alle spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico
- assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

(Agenzia delle Entrate, nota del 01.07.2009)

3) Il fisco può desumere la simulazione dei contratti da cui derivi un ingiusto risparmio d'imposta

L'abuso del diritto colpisce anche i contratti simulati o in frode alla legge.

Le Sezioni unite della **Cassazione, con la sentenza n. 15029 del 25.06.2009**, si sono nuovamente pronunciate in materia di abuso di diritto sancendo che il Fisco può legittimamente dedurre, sia in sede di accertamento che in fase contenziosa, la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente o la nullità degli stessi per frode alla legge qualora da questi derivi un ingiusto risparmio di imposta.

In questi casi, secondo la Corte suprema, l'amministrazione finanziaria può disporre la rettifica della dichiarazione.

Nel caso di specie, un'azienda agricola aveva simulato un contratto con altra azienda per poter superare le quote latte imposte dalle norme comunitarie.

La Cassazione, in particolare, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano bocciato la rettifica Iva disposta dal Fisco dopo aver rilevato la simulazione del contratto.

4) Redditometro: Accertamento e prova contraria

La Corte di Cassazione continua a fornire sentenze favorevoli all'Amministrazione finanziaria, infatti, sulla base di ciò spetta al contribuente dimostrare che i redditi contestati non derivano da operazioni svolte in evasione fiscale.

Secondo parere di Dottrina, l'unica possibilità di difesa da un accertamento sintetico deve essere necessariamente incentrata sulla dimostrazione che le capacità reddituali del contribuente, più o meno palesi al fisco, sono sufficienti per sopperire alla gestione del proprio stile di vita.

Particolarmente, esaminando quanto statuito dalla Corte di Cassazione, è possibile estrapolarne le possibilità difensive ed i comportamenti da tenere anche in ottica di prevenzione.

La Corte, con la sentenza n. 237/2009, sulla base dell'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, ha deciso che lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato può essere riscontrato anche in periodi d'imposta non consecutivi.

Sul piano procedurale, la meno recente sentenza n. 27029/2006, ha ritenuto non necessario il preventivo contraddittorio con il contribuente (tuttavia, la C.M. n. 49/2007 ha affermato il contrario).

Inoltre, la sentenza n. 10028 del 29.04.2009 ha confermato l'applicazione retroattiva dei coefficienti, tuttavia, impedendo che ciò si traduca anche nella possibilità di mutare i meccanismi di calcolo già previsti dalla norma.

Per quanto concerne l'onere probatorio, numerose sentenze della Cassazione hanno ribadito la

legittimità dell'Amministrazione finanziaria a determinare il reddito mediante presunzioni semplici.

Queste, di seguito sono le ulteriori sentenze segnalate in Dottrina:

Sentenza	Contenuto
n. 1294/2007	E' lecito utilizzare come elementi presuntivi di redditività il possesso di auto d'epoca e i costi per il mantenimento di veicoli di lusso
n. 1908/2007	E' legittimo un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continua a finanziare le proprie imprese
n. 2656/2006	L'ufficio fiscale ha solo l'onere di individuare elementi certi che costituiscono indicatori di capacità contributiva
n. 21930/2007 - 22574/2007	La presunzione di maggiore capacità contributiva può essere superata dalla prova documentale contraria offerta dal contribuente
n. 6813/2009	Non basta la prova della sola disponibilità dei redditi, ma è necessaria la prova che la spesa sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
n. 703/2007 - n. 16348/2008	Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e l'autocertificazione in genere non ha valore probatorio
n. 3231/2007 - n. 11221/2007 - n. 9958/2008 - n. 10261/2008	Tuttavia, la dichiarazione sostitutiva può essere introdotta nel processo tributario ed essere considerata a livello di mero indizio, idoneo a formare il libero convincimento del giudice.

5) Enti locali: Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare

Anche l'attività di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali può rilevare agli effetti dell'IVA se integra lo svolgimento di un'attività commerciale.

La verifica degli indici significativi, per stabilire l'esistenza o meno di un'organizzazione in forma d'impresa, attiene ad un accertamento fattuale che implica la valutazione complessiva dei diversi parametri (tra i quali anche quello relativo alla predisposizione di un'idonea struttura destinata allo svolgimento dell'attività di gestione dei beni immobili) da evidenziare in relazione alla specifica fattispecie.

Un ente non commerciale assume la qualifica di “soggetto passivo”, agli effetti dell’IVA, se pone in essere un’attività commerciale, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, caratterizzata in particolare dai connotati della professionalità, organizzazione, sistematicità e abitudine.

La Corte di Giustizia ha affermato che occorre considerare il complesso dei dati che caratterizzano il caso specifico e, in particolare, la natura del bene; a tal riguardo, il medesimo Organo comunitario ha precisato che “ (...) il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico basta, di regola, per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e, quindi, per realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità.

Per contro, se, per sua natura, un bene può essere usato sia per scopi economici sia a fini privati, occorre esaminare l’insieme delle circostanze del suo sfruttamento per stabilire se esso sia utilizzato per ricavarne introiti aventi effettivamente un certo carattere di stabilità” (sentenza della Corte di Giustizia CE 26 settembre 1996, causa C-230/94).

Relativamente alla locazione di un bene, la stessa Corte di Giustizia ha precisato che “la durata effettiva della locazione, l’entità della clientela e l’importo degli introiti” possono essere presi in considerazione al fine di stabilire se lo sfruttamento del bene materiale avvenga allo scopo di realizzare introiti aventi un certo carattere di stabilità e si configuri quale esercizio di un’attività economica riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA (sentenza della Corte di Giustizia CE 26 settembre 1996, causa C-230/94).

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 169/E del 01.07.2009)

6) Brevi fiscali

- Presentazione della dichiarazione di esportazione: Nuove regole

Agenzia delle Dogane: Nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed avvio della seconda fase dell’ ECS (Export Control System).

(Agenzia delle Dogane, nota del 30.06.2009, Prot. n. 88970)

- Attivazione delle nuove procedure di ricerca e recupero diritti per le operazioni di transito previste dalla quarta fase funzionale del progetto N.C.T.S

N.C.T.S. (New Computerized Transit System) fase 4: gestione informatizzata delle nuove procedure di ricerca e di recupero diritti dei movimenti di transito nell'applicazione S.TRA.D.A. (Sistema del TRAnsito Doganale Automatizzato).

(Agenzia delle Dogane, nota del 30.06.2009, Prot. 85122)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l